

Ordinanza
sul coordinamento della trasformazione digitale e la
governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale
(Ordinanza sulla trasformazione digitale e l'informatica, OTDI)

del 25 novembre 2020 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopi

La presente ordinanza definisce gli organi, le strategie e le procedure necessarie per:

- a. la messa a disposizione degli utenti di servizi digitali adeguati ai loro bisogni;
- b. la digitalizzazione, l'automatizzazione e l'integrazione dei processi lavorativi;
- c. l'uso e lo scambio di dati e la normalizzazione del loro significato;
- d. la governance delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel rispetto dei principi di adeguatezza, interoperabilità, economicità e sicurezza;
- e. la promozione di standard informatici aperti e riconosciuti;
- f. l'ottimizzazione del sostegno alla realizzazione degli obiettivi comuni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in materia di amministrazione digitale.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

² Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, possono impegnarsi mediante un accordo con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della

RU 2020 5871

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

CaF) a rispettare la presente ordinanza, l'ordinanza del 27 maggio 2020³ sui ciber-rischi e l'ordinanza GEVER del 3 aprile 2019⁴ nonché le direttive fondate sulle stesse:

- a. le unità dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 7a OLOGA;
- b. le altre autorità federali;
- c. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all'Amministrazione federale, ma a cui sono affidati compiti amministrativi della Confederazione (ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 LOGA);
- d. le istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione, che ricorrono alle prestazioni dell'Amministrazione federale centrale nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

³ Se motivi oggettivi lo giustificano e viene mantenuto un livello di sicurezza adeguato, l'accordo può vertere unicamente su una parte delle disposizioni di cui al capoverso 2.

⁴ Il settore TDT della CaF propone accordi tipo.

⁵ Esso consulta l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) in merito agli accordi e agli accordi tipo rilevanti per la cibersicurezza.⁵

Art. 2a⁶ Applicabilità alle prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi

¹ Alle prestazioni TIC dell'esercito che, per l'adempimento efficace dei compiti dell'esercito, durante un impiego devono essere a disposizione necessariamente, in modo autarchico e permanente (prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi) è applicabile unicamente il capitolo 5.

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) definisce in un catalogo delle prestazioni le prestazioni TIC dell'esercito critiche per gli impieghi. In via preliminare sente il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF.

³ In caso di divergenze decide il capo del DDPS. L'articolo 19 si applica per analogia.

Art. 3 Responsabilità dei dipartimenti e della Cancelleria federale

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili della trasformazione digitale nei loro rispettivi ambiti di competenza e disciplinano la governance delle TIC in tali ambiti.

³ RS 120.73

⁴ RS 172.010.441

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁶ Introdotto dal n. II 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Capitolo 2: Organi

Sezione 1:

Settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale

Art. 4

¹ Il settore TDT della CaF è diretto dal delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC (delegato TDT). Quest'ultimo è direttamente subordinato al cancelliere della Confederazione.

² Il settore TDT della CaF provvede, mediante un coordinamento interdipartimentale, affinché i processi lavorativi, i modelli di dati, le applicazioni e le tecnologie siano definiti e implementati dall'Amministrazione federale in modo coerente ed efficace.

³ Definisce e gestisce strumenti di aiuto al coordinamento della trasformazione digitale e alla governance delle TIC.

⁴ Gestisce servizi standard e svolge progetti o programmi nel suo ambito di competenza.

⁵ Prepara gli affari del Consiglio federale relativi alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale e svolge i mandati che ne risultano.⁷

⁶ Può rappresentare la Confederazione in organizzazioni attive nell'ambito della TDT sia a livello nazionale che internazionale.

⁷ Promuove il raggruppamento degli acquisti di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) conformemente all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 1° maggio 2024⁸ concernente l'organizzazione degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub).⁹

Sezione 2:

Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione

Art. 5¹⁰ Ruolo

¹ Il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) è un organo interdipartimentale che fornisce consulenza

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

⁸ RS 172.056.15

⁹ Introdotto dall'art. 44 cpv. 2 n. 3 dell'O del 1° mag. 2024 concernente l'organizzazione degli appalti pubblici dell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 224).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

al delegato TDT e alle unità amministrative nel coordinare la trasformazione digitale e la governance delle TIC tra i dipartimenti.

² I dipartimenti che emanano direttive interdipartimentali su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC consultano previamente il Consiglio TDT.

Art. 6 Composizione

¹ Il Consiglio TDT si compone delle persone seguenti:

- a. il delegato TDT;
- b. un rappresentante di ogni dipartimento;
- c. l'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera;
- d. un rappresentante della Conferenza dei gestori informatici (art. 10);
- e.¹¹ un rappresentante dell'UFCS;
- f. un rappresentante dell'Ufficio federale di statistica (UFS);
- g.¹² un rappresentante del Comando Ciber, nella misura in cui vengono discusse decisioni vincolanti per il Comando Ciber.

² È presieduto dal delegato TDT.

Art. 7 Sedute

¹ I membri del Consiglio TDT possono presentare proposte e iscrivere argomenti all'ordine del giorno.

² Il delegato TDT e i rappresentanti dei dipartimenti hanno diritto di voto.

³ Il delegato TDT può far capo a consulenti terzi.

Sezione 3: Fornitura di prestazioni

Art. 8 Decisione relativa all'acquisto di prestazioni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono, sulla base di analisi di mercato e tenendo conto dei principi di adeguatezza, interoperabilità, economicità, sicurezza nonché dei requisiti in materia di sicurezza:

- a. se la prestazione viene fornita da un fornitore interno o acquistata all'esterno;
- b. se del caso, da quale fornitore interno è fornita la prestazione.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

¹² Introdotta dal n. II 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Art. 9 Fornitori interni di prestazioni TIC

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale possono disporre al massimo di un fornitore interno di prestazioni TIC ciascuno.

² Il Consiglio federale può autorizzare deroghe.

Art. 10 Conferenza dei gestori informatici

¹ La Conferenza dei gestori informatici (CGI) è l'organo di coordinamento dei fornitori interni di prestazioni TIC.

² Essa ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. garantire la vigilanza tecnologica e avviare progetti per favorire l'adozione di tecnologie innovative;
- b. coordinare la fornitura di prestazioni TIC, in particolare garantendo l'armonizzazione tecnica e operativa delle interfacce nonché della gestione delle configurazioni e delle versioni;
- c. consolidare le posizioni dei fornitori interni di prestazioni TIC quando viene consultata e in vista delle decisioni del Consiglio TDT.

³ Essa si compone di un rappresentante di ciascuno dei fornitori interni di prestazioni TIC e di un rappresentante del settore TDT della CaF.

Art. 11 Accesso ai dati per i fornitori esterni di prestazioni

¹ I fornitori esterni di prestazioni possono ottenere l'accesso a dati non accessibili al pubblico se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'accesso è necessario per fornire la prestazione;
- b. l'autorità responsabile dei dati vi ha acconsentito per scritto;
- c. sono stati presi adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire l'ulteriore diffusione dei dati.

² Se i dati sono resi accessibili dall'autorità responsabile dei dati, il consenso di cui al capoverso 1 lettera b è accordato dal suo superiore gerarchico diretto.

Sezione 4: Comitato di gestione dei processi di supporto**Art. 12**

¹ Il Comitato di gestione dei processi di supporto (CGPS) coordina le decisioni concernenti l'assistenza informatica ai processi di supporto impiegati in tutta l'Amministrazione federale in materia di finanze, personale, acquisti, gestione immobiliare e logistica.

² Esso si compone di un rappresentante di ciascuna delle seguenti unità amministrative:

- a. Amministrazione federale delle finanze (AFF);

- b. Ufficio federale delle costruzioni e della logistica;
- c. Ufficio federale del personale;
- d. Ufficio federale dell'armamento;
- e. settore TDT della CaF.

³ Il rappresentante del settore TDT della CaF ne è il presidente.

⁴ Un rappresentante dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione partecipa alle sedute con voto consultivo.¹³

Capitolo 3: Strategie

Sezione 1: Strategia Amministrazione federale digitale¹⁴

Art. 13 Responsabilità e contenuto

¹ Il Consiglio federale definisce la strategia dell'Amministrazione federale in materia di trasformazione digitale e di informatica (Strategia Amministrazione federale digitale¹⁵).

² Tale strategia definisce gli obiettivi della trasformazione digitale nell'Amministrazione federale e gli ambiti di azione che consentono di raggiungerli.

Art. 14 Attuazione

Il settore TDT della CaF elabora e coordina l'attuazione della strategia. Consulta il Consiglio TDT.

Sezione 2: Strategia Svizzera digitale

Art. 15 Responsabilità e contenuto

¹ Il Consiglio federale definisce la strategia Svizzera digitale.

² Tale strategia contiene le linee direttive che guidano l'azione dello Stato in materia di trasformazione digitale. Descrive in quale modo e in quali settori le autorità, l'economia, il mondo scientifico, la società civile e gli attori politici devono collaborare affinché la Svizzera possa trarre il maggior beneficio possibile dal processo di trasformazione digitale.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

¹⁵ Nuova espr. giusta il n. I cpv. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

Art. 16 Attuazione

Il settore TDT della CaF coordina l'elaborazione e l'attuazione della strategia in collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni interessate, le imprese e i partner esteri. Consulta l'incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l'amministrazione digitale Svizzera nonché la Conferenza dei segretari generali (CSG).

Capitolo 4: Direttive**Art. 17** Direttive del settore TDT della CaF

¹ Il settore TDT della CaF emana direttive valide per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 2, concernenti:¹⁶

- a.¹⁷ le *strategie parziali*, ossia le linee direttrici che definiscono l'orientamento generale della trasformazione digitale e della governance delle TIC, la delimitazione dell'uso delle stesse e la pianificazione dello sviluppo di taluni suoi aspetti a medio termine;
- b.¹⁸ i *processi*, ossia il modo in cui i compiti legati alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC devono essere svolti e gli strumenti di aiuto da utilizzare;
- c. l'*architettura aziendale*, ossia la strutturazione interdipartimentale dei processi lavorativi, dei modelli di dati, delle tecnologie nonché dei prodotti e delle prestazioni TIC;
- d. gli *standard*, ossia la definizione di prodotti, interfacce o tecnologie derivanti dall'architettura aziendale e che sono necessari per garantire l'interoperabilità, l'economicità e la sicurezza;
- e. i *servizi standard*, ossia le prestazioni in materia di trasformazione digitale o di TIC, gestite in modo centralizzato, frequentemente utilizzate in seno all'Amministrazione federale e aventi requisiti identici o simili; una direttiva concernente un servizio standard stabilisce segnatamente la responsabilità della fornitura e della gestione del servizio standard, l'acquisto di prestazioni, il finanziamento generale e il controllo della qualità delle prestazioni fornite;
- f.¹⁹ la *gestione del portafoglio*, ossia le attività necessarie al coordinamento dei programmi, dei progetti e di altri sviluppi di soluzioni in materia di trasformazione digitale nonché al raggruppamento di applicazioni o prestazioni TIC in seno all'Amministrazione federale, e le relative misure e gli strumenti di aiuto da utilizzare;

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

g.²⁰ il *controllo della gestione*, ossia la raccolta, il trattamento, la verifica e l'interpretazione d'informazioni che servono alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC nonché le relative misure.

² Il settore TDT della CaF consulta previamente il Consiglio TDT. Nel caso di direttive di portata minore, la consultazione può essere effettuata presso un altro organo.²¹

³ Decide sulle deroghe alle direttive che ha emanato.

⁴ Può delegare decisioni di portata minore concernenti tali deroghe:

- a. ai dipartimenti e alla Cancelleria federale;
- b. a gruppi di lavoro;
- c. a responsabili di programmi o progetti.

Art. 18 Direttive del cancelliere della Confederazione sui servizi standard con obbligo d'acquisto

¹ Su proposta del settore TDT della CaF e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione emana direttive TDT sui servizi standard con obbligo d'acquisto e sui progetti chiave²².

² Dopo aver sentito la CSG, decide su deroghe alle direttive che ha emanato.

³ Può delegare decisioni di portata minore concernenti deroghe tali al settore TDT della CaF.

Art. 19 Procedura per la composizione delle controversie

¹ La procedura per la composizione delle controversie è volta a comporre le controversie tra dipartimenti o tra un dipartimento e il settore TDT della CaF concernenti:²³

- a. l'emanazione di una direttiva del settore TDT della CaF;
- b.²⁴ la concessione di una deroga a una direttiva del settore TDT della CaF;
- c.²⁵ l'emanazione da parte di un dipartimento di una direttiva interdipartimentale su questioni concernenti la digitalizzazione e la governance delle TIC.

² Il dipartimento notifica la controversia al settore TDT della CaF.

³ Il settore TDT della CaF ne informa i membri del Consiglio TDT e sottopone senza indugio la controversia alla CSG, all'attenzione del cancelliere della Confederazione.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

²² Nuova espr. giusta il n. I cpv. 2 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutte disp. menzionate nella RU.

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

⁴ Dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione decide in merito alla controversia.

Capitolo 5: Progetti chiave

Art. 20 Oggetto

I progetti chiave dell'Amministrazione federale sono progetti o programmi concernenti la trasformazione digitale e le TIC che necessitano di un rafforzamento della condotta strategica e operativa, del coordinamento e della sorveglianza a causa:²⁶

- a. delle risorse che richiedono;
- b. della loro importanza strategica;
- c. della loro complessità; o
- d. dei rischi che presentano.

Art. 21 Responsabilità

Su proposta del delegato TDT e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione determina i progetti chiave dell'Amministrazione federale.

Art. 22 Rapporti e provvedimenti correttivi

¹ Il delegato TDT fa regolarmente rapporto al cancelliere della Confederazione circa i progetti chiave dell'Amministrazione federale, consolidando i rapporti che gli consegnano le unità amministrative incaricate di tali progetti.

² Se necessario, il cancelliere della Confederazione, dopo aver sentito la CSG, propone provvedimenti correttivi al Consiglio federale.

Capitolo 6: Sistema per la gestione dei dati di base per i processi di supporto

Art. 23 Scopo

¹ Il sistema per la gestione dei dati di base (sistema GDB) è destinato a gestire e mettere a disposizione in modo centralizzato i dati necessari all'esecuzione elettronica dei processi di supporto in materia di finanze, acquisto, gestione immobiliare e logistica (processi di supporto sostenuti).

² I dati centralizzati del sistema GDB possono inoltre essere utilizzati per aggiornare i dati dei registri della Confederazione, per quanto le basi legali di tali registri lo consentano.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

³ Oltre ai dati centralizzati, nel sistema GDB possono essere gestiti altri dati personali quali dati di base, per quanto un altro atto normativo federale lo preveda e ne disciplini il trattamento, segnatamente lo scopo del trattamento, l'estensione dei dati, le fonti dei dati, il diritto di accesso e la responsabilità per la protezione dei dati.

Art. 24 Definizioni

Nel contesto del sistema GDB, si intende per:

- a. *unità GDB*, le persone, le imprese e le aziende svizzere ed estere, indipendentemente dalla loro natura giuridica, i cui dati sono trattati nel sistema GDB;
- b. *dati di base GDB*, i dati delle unità GDB richiesti per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti.

Art. 25 Competenze

¹ L'AFF è responsabile dell'esercizio e della sicurezza del sistema GDB. Essa gestisce i dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere a–h ed è responsabile della loro protezione.

² Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 2 che fanno uso di un processo di supporto sostenuto possono gestire nel sistema GDB la propria banca dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera i. Sono responsabili della protezione di tali dati.

Art. 26 Dati

¹ I dati seguenti delle unità GDB sono gestiti in modo centralizzato nel sistema GDB, sempreché siano necessari per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti:²⁷

- a. numero d'identificazione non personale;
- b. dati d'identificazione, per esempio cognome, nome, data di nascita;
- c. lingua;
- d. generalità, per esempio indirizzo postale ed elettronico, numeri di telefono;
- e. forma giuridica;
- f. informazioni sul settore;
- g. coordinate bancarie, per esempio titolare del conto, numero del conto, banca;
- h. numeri di registro che consentono d'identificare in modo univoco un'unità GDB;
- i. altri dati, ossia:²⁸
 1. dati contabili interni alla Confederazione,

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

2. dati relativi ai richiami,
3. condizioni di vendita,
- 4.²⁹ condizioni d'acquisto,
- 5.³⁰ relazioni fra unità GDB.

² Nel sistema GDB non possono essere gestiti dati personali degni di particolare protezione e non possono essere eseguite profilazioni.³¹

Art. 27 Fonti dei dati

¹ I dati centralizzati nel sistema GDB provengono dalle fonti seguenti:

- a. unità GDB attuali e future;
- b. autorità, organizzazioni e persone di cui all'articolo 2 che hanno accesso ai dati centralizzati nel sistema GDB;
- c. registri della Confederazione seguenti:
 1. registro d'identificazione delle imprese dell'UFS,
 2. registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UFS,
 3. l'elenco ufficiale delle località, con il numero postale d'avviamento e il perimetro,
 4. elenco ufficiale delle vie,
 5. elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici,
 6. sistema d'informazione geografica dell'Ufficio federale dell'agricoltura
 7. sistema d'informazione centrale sulla migrazione,
 - 8.³² registro centrale degli assicurati AVS;
- d. sistemi d'informazione della Posta svizzera per la verifica degli indirizzi delle persone e delle imprese in Svizzera;
- e. banche dati accessibili al pubblico.

² L'autorità, l'organizzazione o la persona responsabile secondo l'articolo 25 riprende i dati dalla fonte, li registra e li modifica nel sistema GDB dopo aver effettuato le verifiche necessarie.

³ I dati possono essere ripresi, registrati e modificati mediante un'interfaccia tra il sistema GDB e il sistema fonte interessato.

Art. 28 Accesso ai dati

¹ Le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 2 hanno accesso:

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

³² Introdotto dall'all. n. II 6 dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800).

- a. ai dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettera i, che gestiscono autonomamente nel sistema GDB;
- b.³³ ai dati di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere a–h, per quanto ne abbiano bisogno per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti o altre disposizioni ne permettano l'accesso per scopi diversi dall'esecuzione dei processi di supporto sostenuti.

² L'accesso può essere consentito mediante un'interfaccia con i sistemi d'informazione interessati.

Art. 29 Interfaccia per l'aggiornamento di altri registri

L'AFF può, mediante un'interfaccia, mettere a disposizione dati centralizzati in vista dell'aggiornamento di altri registri.

Art. 30 Conservazione e cancellazione dei dati

¹ I dati centralizzati nel sistema GDB sono conservati per 30 anni dal loro ultimo trattamento, ma al più tardi dieci anni dopo la cessazione dell'esistenza dell'unità GDB interessata, segnatamente dopo il suo decesso o la sua cancellazione nel registro di commercio.

² Alla scadenza del termine, l'AFF contrassegna i blocchi di dati di base come cancellati, salvo se una legge federale lo vieta.

³ I dati contrassegnati come cancellati non sono più utilizzati per l'esecuzione dei processi di supporto sostenuti o per l'aggiornamento dei registri della Confederazione. L'AFF li comunica tuttavia, caso per caso, se è necessario per la ricostituzione di vecchi blocchi di dati tenuti fuori dal sistema GDB.

⁴ È fatto salvo il diritto di chiedere la distruzione dei dati previsto dalla legislazione sulla protezione dei dati.

Capitolo 7: Armonizzazione delle applicazioni specialistiche per la giustizia e la polizia

Art. 31

¹ I servizi federali che gestiscono applicazioni specialistiche per la giustizia e la polizia cooperano con i Cantoni allo scopo di armonizzare tali applicazioni.

² Le modalità della cooperazione, in particolare la creazione di organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, sono disciplinate in convenzioni con i Cantoni.

³ I dipartimenti interessati possono concludere convenzioni d'esecuzione per i singoli progetti. Tali convenzioni devono rispettare le disposizioni della presente ordinanza.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

⁴ I dipartimenti interessati informano gli organi comuni sui progetti correnti e futuri inerenti alle applicazioni specialistiche per la giustizia e la polizia. Garantiscono che tali applicazioni siano conformi alle decisioni degli organi comuni.

Capitolo 8: Finanze e audit

Art. 32 Gestione finanziaria delle risorse per la digitalizzazione e le TIC³⁴

¹ L'iscrizione nel preventivo e nel consuntivo della Confederazione delle risorse per la digitalizzazione e le TIC viene effettuata di norma a livello decentralizzato.

² Il settore TDT della CaF fornisce gli strumenti necessari alla gestione delle risorse per la digitalizzazione e le TIC, ne coordina l'impiego d'intesa con i dipartimenti e garantisce il controllo interdipartimentale della gestione.

³ I fornitori interni di prestazioni tengono una contabilità analitica estesa e presentano periodicamente al settore TDT della CaF, in modo trasparente, i costi e i ricavi dei servizi standard.

Art. 33 Risorse assegnate in modo centralizzato³⁵

¹ Il Consiglio federale decide, nell'ambito del processo riguardante il preventivo della Confederazione, delle risorse da assegnare in modo centralizzato.

² Su proposta del settore TDT della CaF e dopo aver sentito la CSG, il cancelliere della Confederazione decide sull'attribuzione delle risorse centralizzate iscritte nel preventivo della Confederazione.

³ Nel quadro dell'esecuzione del preventivo e dopo aver sentito il Consiglio TDT, il settore TDT della CaF può attribuire risorse assegnate in modo centralizzato:

- a. che il cancelliere della Confederazione non ha attribuito;
- b. che il cancelliere della Confederazione ha attribuito, ma non sono state utilizzate.

⁴ Il settore TDT della CaF gestisce le risorse iscritte nel preventivo in modo centralizzato.

Art. 34 Audit delle TIC

¹ L'audit delle TIC è retto dai principi della vigilanza finanziaria della Confederazione.

² È effettuato dal Controllo federale delle finanze (CDF).

³⁴ Nuova espr. giusta il n. I cpv. 3 dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 561). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutte disp. menzionate nella RU.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU **2023** 561).

³ I dipartimenti, la Cancelleria federale e il settore TDT della CaF possono proporre al CDF audit sulla digitalizzazione e le TIC in seno all'Amministrazione federale.³⁶

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 9 dicembre 2011³⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) è abrogata.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 36 Disposizioni transitorie

¹ Le autorità, le organizzazioni e le persone che, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, si sono impegnate mediante un accordo con l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) a rispettare le disposizioni dell'OIAF³⁸ sottostanno alla presente ordinanza sino al 31 dicembre 2023, entro i limiti del diritto anteriore. Sottostanno alla presente ordinanza dal 1° gennaio 2024, salvo se l'accordo è stato disdetto prima di tale data. I diritti e obblighi dell'ODIC derivanti da tali accordi passano al settore TDT della CaF.

² Le deroghe all'OIAF o alle direttive fondate sull'OIAF approvate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide, per quanto non vengano modificate o abrogate dall'autorità competente secondo la presente ordinanza.

³ Le direttive del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze e dell'ODIC nell'ambito delle TIC che sono state adottate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide per quanto non siano in contraddizione con la presente ordinanza e non siano state modificate o abrogate dall'autorità competente ai sensi della presente ordinanza.

Art. 37 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 set. 2023, in vigore dal 1° nov. 2023 (RU 2023 561).

³⁷ [RU 2011 6093; 2015 4873 n. III 2; 2016 1783, 3445; 2018 1093 all. 3 n. II 1; 2020 2107 all. n. 1]

³⁸ [RU 2011 6093; 2015 4873 n. III 2; 2016 1783, 3445; 2018 1093 all. 3 n. II 1; 2020 2107 all. n. 1]

Allegato
(art. 35 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...³⁹

³⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 5871.

